

FAQ n. 1: il nostro centro era accreditato alla Rete In.F.E.A. come Centro di Esperienza, vorremmo sapere se con la nuova Rete INFEAS dobbiamo rifare l'accreditamento.

Risposta:

Si, tutti gli accreditamenti sono da rinnovare, in considerazione del lasso temporale intercorso dall'ultimo accreditamento.

Si coglie l'occasione per rappresentare che le nuove linee guida per l'organizzazione e la gestione del Sistema Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (INFEAS) approvate con DGR 610 del 12/05/2025 prevedono, come diramazioni territoriali della rete INFEAS, unicamente i Centri di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS).

Pertanto il vostro Ente pubblico di riferimento, qualora in possesso dei requisiti minimi di cui al par. 3.1 *Accreditamento in fase transitoria*, potrà far domanda di accreditamento come CEAS di nuova istituzione.

FAQ n. 2: Sono un CEA già accreditato alla rete INFEA. Posso far valere il mio vecchio accreditamento?

Risposta:

Con DGR 610 del 12/05/2025 sono state approvate le nuove Linee guida per l'accreditamento dei CEAS (Centri di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile) al Sistema INFEAS della Regione Puglia e la modulistica da utilizzare per l'accreditamento stesso.

Tutti gli accreditamenti sono da rinnovare, in considerazione del lasso temporale intercorso dall'ultimo accreditamento e dell'evoluzione del Sistema da INFEA a INFEAS e da CEA a CEAS.

Come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 35/2025, la finestra per la presentazione delle istanze di accreditamento al Sistema INFEAS per la prima fase transitoria si è aperta il primo giugno 2025 e terminerà il 20 agosto 2025.

La modulistica da utilizzare per l'istanza di accreditamento è unicamente quella presente nella suddetta DGR 610 del 12/05/2025, da compilare adeguatamente e trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo: infeas.puglia@pec.rupar.puglia.it.

FAQ n. 3: I requisiti di qualità inseriti nel par. 3.1.1 delle Linee guida saranno utilizzati in fase di accreditamento dei CEAS?

Risposta:

I requisiti di qualità di cui al paragrafo 3.1.1 delle Linee guida non costituiscono criteri prescrittivi ai fini dell'accreditamento nella fase transitoria, ma rappresentano **titoli di qualità** volti a valorizzare l'esperienza e la continuità operativa dei Centri di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS) presenti sul territorio regionale, che saranno oggetto di considerazione nella successiva fase di attuazione degli avvisi pubblici per il finanziamento di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, rivolti agli enti pubblici titolari di CEAS appartenenti alla rete INFEAS della Regione Puglia e precedentemente accreditati ai sensi della DGR 610 del 12/05/2025. In tal modo, si

intende riconoscere e premiare i centri che, pur in assenza di sostegno finanziario strutturale negli ultimi anni, hanno garantito la continuità delle attività educative, contribuendo significativamente alla tenuta del sistema territoriale.

Tuttavia, il richiamo ai suddetti titoli nella fase transitoria dell'accreditamento, pur non vincolante, è finalizzato a **sollecitare gli enti titolari, in particolare i Comuni, a tenerne conto nella selezione del soggetto gestore del CEAS**, nell'ambito degli strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente - ivi incluse le procedure delineate nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) - **al fine di favorire l'individuazione di soggetti dotati di comprovata esperienza e adeguate competenze in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile, in coerenza con le finalità della rete INFEAS**.

**FAQ n. 4: AVENDO PARTECIPATO ALL'INCONTRO DA REMOTO DEL GIORNO 11 GIUGNO
VOLEVO CHIEDERE SE:**

- i) fosse possibile oppure se è previsto per l'ente esterno gestore la partecipazione di soggetti singoli che possono poi istituirsi come associazione temporanea o come neo-associazione;
- ii) inoltre, p.e., il Comune di XXX, con cui mi sono interfacciato, è intenzionato a coinvolgere più associazioni, quindi è possibile partecipare in teams magari costituendo successivamente un'associazione temporanea tra associazioni?
- iii) un'associazione deve per forza essere iscritta al RUNTS? e se non è iscritta ed è solo Associazione con un proprio Codice Fiscale può partecipare come ente esterno gestore o far parte delle associazioni che partecipano in teams?

Risposta:

Buongiorno, si coglie l'occasione per rappresentare che nessun vincolo specifico scaturisce dalle linee guida di cui alla DGR 610/25 rispetto alle modalità di scelta del Soggetto Gestore del CEAS.

L'Ente pubblico di riferimento pertanto, nella scelta dell'eventuale Soggetto Gestore del CEAS, potrà optare per tutte le forme consentite dalla attuale legislazione.

Tanto premesso, a supporto delle pubbliche amministrazioni interessate si è ritenuto, nell'incontro del 11 giugno 2025, di fornire una panoramica rispetto ai principali strumenti offerti dall'attuale quadro normativo di riferimento. Da tale quadro normativo scaturisce che:

Sì, è possibile per un Ente Pubblico – Comune - affidare la gestione di un CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) a più di un soggetto esterno, attraverso:

1. Gestione in forma associata (ATI/ATS o partenariato)

Il Comune può affidare il CEAS:

- iv) a un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) (solo a titolo di esempio cooperative di servizi, società che si occupano di didattica ambientale ecc.)
- v) ad un'associazione temporanea di scopo (ATS) (solo a titolo di esempio associazioni ambientaliste, cooperative sociali, fondazioni, ONG)

vi) ad un partenariato tra soggetti (solo a titolo di esempio cooperative, associazioni, enti del terzo settore).

In questo caso, il Comune stipulerebbe un unico contratto con il raggruppamento di imprese o enti, che poi si auto-organizzerebbero per la gestione.

I soggetti esterni si presentano insieme in un bando e gestiscono il CEAS in maniera congiunta, secondo quanto previsto dal progetto approvato.

2. Affidamenti distinti per ambiti diversi

Il Comune può scegliere di affidare la gestione complessiva del CEAS a un gestore principale, delegando però specifici ambiti o servizi – come la didattica, la comunicazione, la logistica o i laboratori – ad altri soggetti specializzati, tramite bandi o convenzioni separate. È fondamentale, in questo caso, che ogni ambito sia chiaramente definito e che tutte le attività risultino coerenti con il piano educativo complessivo del CEAS.

3. Co-progettazione (per soggetti del Terzo Settore)

Se il CEAS svolge una funzione rilevante di interesse generale e coinvolge Enti del Terzo Settore, il Comune può attivare procedure di co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). In tal caso, l'ente titolare del CEAS può pubblicare un avviso pubblico per raccogliere proposte progettuali da parte degli ETS. Tali proposte possono essere presentate anche in forma congiunta da più enti. In alternativa, il Comune può promuovere percorsi di co-progettazione partecipata, coinvolgendo diverse realtà del territorio — come associazioni, cooperative sociali, enti di ricerca — al fine di definire insieme le attività del CEAS e formalizzare un progetto unitario, da realizzare e gestire attraverso un raggruppamento di ETS.

Infine una un'associazione deve necessariamente essere iscritta al RUNTS solo nel caso in cui l'Ente pubblico decida di avvalersi degli strumenti offerti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

FAQ n. 5: E' POSSIBILE ISTITUIRE UN CEAS INTERCOMUNALE?

Risposta:

Sì, è possibile l'istituzione di un **CEAS intercomunale** attraverso un idoneo atto istitutivo - quale una **convenzione, un protocollo d'intesa o altro strumento di collaborazione tra enti** - che definisca i comuni aderenti, le finalità e gli ambiti d'azione del CEAS, l'individuazione della sede, l'eventuale referente amministrativo (es. comune capofila), le modalità di adesione e recesso dei comuni.

Il CEAS intercomunale può essere **gestito in forma diretta dai comuni aderenti**, attraverso propri uffici e personale, oppure **mediante l'affidamento della gestione a un soggetto esterno**, individuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (es. cooperativa, associazione, ente del terzo settore).

FAQ n. 6: E' CONSENTITA LA GESTIONE DI UN CAES IN FORMA ASSOCIATA?

Risposta:

I comuni possono gestire i CEAS in forma associata. Questa forma di gestione è espressamente prevista e incoraggiata in molte regioni italiane, anche al fine di ottimizzare risorse e competenze e garantire una migliore copertura territoriale dei servizi educativi e ambientali. Le modalità di gestione in forma associata di un CEAS tra comuni o enti pubblici possono assumere diverse forme giuridiche e organizzative, tutte previste dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000).

I comuni possono usare diversi strumenti come:

- Convenzione tra enti locali (art. 30 D.lgs. 267/2000)
- Unione di comuni (artt. 32-33)
- Consorzio tra enti locali (art. 31)
- Accordo di programma (art. 34)

Queste forme associative sono legittime per qualunque funzione o servizio che rientri tra le competenze comunali, comprese attività culturali, ambientali ed educative.

FAQ n. 7:L'ACCREDITAMENTO ALLA RETE INFEAS REGIONALE ASSUME NATURA AUTORIZZATORIA?

Risposta:

No, l'accreditamento alla Rete INFEAS regionale non riveste natura autorizzatoria, qualora con tale termine si intenda un'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'accreditamento al Sistema INFEAS ha esclusivamente carattere associativo e non costituisce titolo abilitante per l'avvio o lo svolgimento di attività in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

L'adesione al sistema comporta l'inserimento in una rete di collaborazione e coordinamento tra i CEAS regionali, la Regione e il Ministero competente, promuovendo lo scambio di buone pratiche, la progettazione condivisa e l'accesso a opportunità comuni.

Resta ferma la facoltà per gli enti pubblici territoriali, qualora lo ritengano opportuno, di istituire e gestire autonomamente un Centro di Educazione all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, anche in assenza di adesione al Sistema INFEAS regionale.

FAQ n. 8: "È possibile per un Ente pubblico, che inizialmente ha scelto di gestire internamente il CEAS, affidarne la gestione a un soggetto esterno durante la fase transitoria?"

Le Linee Guida INFEAS non escludono la possibilità per un Comune che abbia inizialmente dichiarato - in sede di presentazione dell'istanza di accreditamento - di voler gestire internamente il proprio CEAS, di modificare successivamente tale assetto gestionale, anche nel corso della fase transitoria, affidando il centro ad un soggetto esterno.